



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Enrico Fermi"

Via E. Fermi 400 – 21044 Cavaria con Premezzo (Va)

PRESTAZIONE D'OPERA

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO D'INCARICHI DI
COLLABORAZIONE**

**A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165,**

**E DELL'ART. 40 D.I. 44/2001 RIGUARDANTE L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA E LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE**

Visto l'art. 21 della L.15 marzo 1997, n.59;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

Visto l'art. 33, comma "g" del D. M. 1° febbraio 2001, n° 44 del Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto il D.I. n.44 del 1/2/2001 e in particolare l'art.40 contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

Visto l'art. 10 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la Circ. Prot. 2003/34029 del 27/02/2003 dell'Agenzia delle Entrate -Ufficio del Direttore;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);

Visto il PTOF approvato dal Collegio dei docenti;

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Nella seduta del 27/04/2018 ha approvato il regolamento riguardante:

- la disciplina del conferimento di incarichi di attività e insegnamento, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- i criteri di valutazione dei punteggi,

integrati dalla delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 15/12/2015 che aumentava il limite per attività di contrattazione riguardante acquisti e forniture nei termini che seguono.

Il presente regolamento viene allegato al Regolamento d'Istituto, per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. Il DS, ricevuta la richiesta dal Collegio dei Docenti, verifica la sua congruenza con il fabbisogno individuato nel Piano dell'Offerta Formativa.

2. Verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellanti interni tenendo conto delle mansioni esigibili, decide il ricorso a collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.

3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il DS verifica la

rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato.

Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

4. Il DSGA verifica la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti

Art. 3

(Individuazione delle professionalità)

1. Il DS predisporre un apposito avviso, la cui pubblicità e diffusione è normata dall'articolo 7, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione dell'oggetto dell'incarico, con riferimento al PTOF;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione, con l'obbligo di produzione del *curriculum*,
- c) durata dell'incarico con divieto espresso di rinnovo tacito;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
- g) il contratto può essere rescisso qualora si verificano gravi infrazioni delle norme previste dal Regolamento scolastico e dal PTOF;
- h) Foro legale per eventuali controversie tra le parti, (Busto Arsizio);
- i) Domicilio legale, sede dell'Istituto Superiore;
- j) Divieto di diffusione di informazioni acquisite durante la prestazione.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 4

(Procedura comparativa)

1. Verrà istituita una graduatoria di personale esperto alla quale fare riferimento in caso di attivazione di progetti riguardanti questa disciplina.

2. L'istruttoria delle domande, per valutarne l'ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:

- a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;
- b) Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:

- Rispetto dei termini di presentazione delle domande;
- Indicazione dei dati essenziali e di merito;
- Valutazione dell'economicità dell'offerta;

3. La valutazione dei candidati avverrà con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:

Il criterio di aggiudicazione incarico avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti punti:

- Tipo di specializzazione universitaria; **Punti da 5 a 10 max**
(Ai sensi della normativa vigente, gli operatori devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore).
- Per ogni corso di aggiornamento nel settore fino ad un massimo di 10; **Punti 0.50**
- Per ogni progetto nel settore svolto in ambito scolastico, fino ad un massimo di 10; **Punti 0,50**
 - Valutazione a carico della commissione, circa la qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, individuata nel progetto presentato dal candidato; **Punti da 0 a 5max;**
 - Offerta uguale al costo base d'asta **Punti 5** – offerta superiore, si decurta un punto ogni scaglione fino a € 5,00 - offerta inferiore si aggiunge un punto per ogni scaglione fino a € 5,00;
 - L'aggiudicazione dell'incarico potrà essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo.
 - L'amministrazione si riserva il diritto di assegnare anche singoli lotti a differenti candidati.
 - Nel caso in cui le offerte presentate non rispecchino l'effettiva richiesta, l'amministrazione potrà decidere di non affidare l'incarico;
 - Le offerte saranno comparate da un apposita commissione costituita.

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il possesso dei seguenti requisiti:

- numero dei figli minorenni;
- minore età anagrafica;

4. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi *curricula*, il Dirigente Scolastico nomina apposita commissione istruttoria. La commissione predisponde a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria.

5. La graduatoria è successivamente approvata dal Dirigente Scolastico, la mancata approvazione deve essere debitamente motivata. La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Dirigente Scolastico conferisce incarichi al personale esperto per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Inoltre lo stesso conferisce incarichi in caso di urgenza indifferibile e per attività che presuppongono prestazioni di continuità legate alla loro specificità.

Art. 5

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di prestazione d'opera. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto, non superiore a tre mesi, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. Il DSGA provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, in conformità al bando.

Art. 6

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il DS o il responsabile del Progetto, da lui nominato, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati stabiliti dal progetto.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il dirigente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 7

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità per 15 giorni tramite il sito e l'albo on-line dell'amministrazione.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L'efficacia dei contratti è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.¹

¹ LEGGE FINANZIARIA 2008 - LEGGE N. 244 DEL 24 DICEMBRE 2007 Art. 3

- Consulenza per le pubbliche amministrazioni

comma 18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

- Pubblicità per incarichi esterni

comma 54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».